

COMUNICAZIONI

**Missioni vavevoli nella
seduta del 18 gennaio 2000.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Calzolaio, Cananzi, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Di Capua, Diliberto, Dini, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melograni, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Petrini, Ranieri, Salvati, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Caveri, Cimadoro, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Danieli, De Franciscis, Detomas, Di Capua, Diliberto, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Ladu, Lento, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Olivo, Ostillio, Petrini, Ranieri, Salvati, Scoca, Sica, Solaroli, Turci, Turco, Armando Veneto, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

VELTRI: « Regolamentazione della professione di visurista » (6578) *Parere delle*

Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

MARTINAT: « Nuove norme per la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati » (6613) *Parere delle Commissioni I, V, VI e X;*

FINI ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (6642) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

TOSOLINI: « Disciplina dell'attività agricola e dell'allevamento zootecnico nelle zone limitrofe ai sedimi aeroportuali » (6610) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XI, XII e XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

XIII Commissione (Agricoltura):

MATTEOLI ed altri: « Disposizioni in materia di etichettatura delle produzioni alimentari, a tutela dei consumatori e dei produttori » (6617) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV.*

Trasmissione del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, la relazione — predisposta dall'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione — sullo stato dell'informaticizzazione nelle amministrazioni pubbliche per l'anno 1998 (doc. C, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 449 del 13 dicembre 1999 (doc. VII n. 798), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare); sollevata, in riferimento agli articoli 3, 39 e 52, terzo comma, della Costituzione dal Consiglio di Stato, IV sezione, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 456 del 14 dicembre 1999 (doc. VII, n. 799), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe;

n. 457 del 14 dicembre 1999 (doc. VII, n. 800), con la quale ha dichiarato:

che non spetta alla Corte dei conti, sezione del controllo sugli enti, il controllo sulla gestione finanziaria nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche dell'Agenzia spaziale italiana e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, in forma diversa da quella prevista dagli articoli 9, comma 3, 9, comma 5 e 11, comma 2, dei decreti legislativi n. 19, n. 27 e n. 36 del 30 gennaio 1999;

n. 464 del 15 dicembre 1999 (doc. VII, n. 801), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza locale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Genova, con ordinanza indicata in epigrafe;

n. 465 del 15 dicembre 1999 (doc. VII, n. 802), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

n. 466 del 15 dicembre 1999 (doc. VII, n. 803), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

n. 467 del 15 dicembre 1999 (doc. VII, n. 804), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

n. 468 del 15 dicembre 1999 (doc. VII, n. 805), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Veneto concernente « Addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio », approvata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale, in seconda deliberazione, nella seduta del 12 giugno 1998, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

n. 469 del 15 dicembre 1999 (doc. VII, n. 806), con la quale ha dichiarato:

cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe;

n. 1 del 17 dicembre 1999 (doc. VII, n. 807), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli articoli 2751-*bis*, numero 3, e 2777, secondo comma, lettera *b*), del codice civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, nn. 799, 800, 803 e 806);

alla II Commissione (doc. VII, n. 807);

alla IV Commissione (doc. VII, n. 798);

alla VI Commissione (doc. VII, n. 801);

alla VIII Commissione (doc. VII, n. 802);

alla XI Commissione (doc. VII, n. 804);

alla XIII Commissione (doc. VII, n. 805).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 10 gennaio 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito

sulla gestione finanziaria dell'autorità portuale di Catania, per gli esercizi 1997 e 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge stessa (doc. XV, n. 240).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella sessione dal 25 al 29 ottobre, dal 3 al 4 novembre e dal 1° al 2 dicembre 1999. Tali documenti saranno stampati, distribuiti e deferiti, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferiti alle stesse, in sede primaria):

« sul Consiglio di Tampere » (doc. XII, n. 422); *alla I e II Commissione*;

« sulla ristrutturazione di imprese nell'ambito della globalizzazione » (doc. XII, n. 423), *alla X e XI Commissione*;

« una risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio recante conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica popolare cinese » (doc. XII n. 424);

« una risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio riguardante la conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica argentina » (doc. XII, n. 425); *alla III Commissione*;

sulla relazione della Commissione al Consiglio concernente la durata del periodo transitorio per l'introduzione dell'euro » (doc. XII, n. 426); *alla V Commissione*.

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 29 dicembre 1999 e pervenuta alla Presidenza il 12 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, la relazione concernente l'attuazione della procedura di cessione dei crediti prevista dalla circolare 30 marzo 1998, n. 30, per le Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni (doc. CLXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle comunicazioni.

Il ministro delle comunicazioni, con lettera del 13 gennaio 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione CASTELLANI ed altri n. 0/4819/3, accolto dal Governo nella seduta delle Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) del 29 aprile 1998, concernente l'ammontare delle risorse da destinare alla RAI.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), competenti per materia.

Annuncio della pendenza di un procedimento civile nei confronti di un ex deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.

Con lettera pervenuta in data 14 gennaio 2000 l'onorevole Costantino BELLU-

SCIO, deputato all'epoca dei fatti, ha rappresentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento civile (tribunale di Roma, 1^a sezione civile, atto di citazione dottor Salvatore Senese) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.

Trasmissione dell'Agenzia romana per il Giubileo Spa.

Il presidente dell'Agenzia romana per il Giubileo S.p.A., con lettera in data 14 gennaio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-*bis*, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, la relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia stessa, riferita al periodo 1° luglio-31 dicembre 1999, comprensiva di un quadro generale di aggiornamento delle attività svolte da agosto a dicembre 1999 (doc. CIX, n. 8).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta dell'11 gennaio 2000, a pagina 7, seconda colonna, settima riga, dopo le parole: « ha trasmesso » inserire le seguenti: « , ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, ».

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Incentivazione del trasporto ferroviario per il recapito della corrispondenza postale)

A) Interrogazioni:

VIGNI e BANDOLI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

sul giornale *la Repubblica* del 26 gennaio 1999 viene riportata l'intenzione dell'amministratore delegato delle Poste italiane spa di trasferire tutto il trasporto della corrispondenza tra città e città dal trasporto ferroviario al trasporto su strada;

il trasporto su strada contribuisce per il 90 per cento ai consumi energetici dell'intero settore, il quale complessivamente è responsabile del 30 per cento delle emissioni di CO₂ ed è inoltre causa di inquinamento atmosferico e acustico;

il riequilibrio fra trasporto su strada e trasporto su ferrovia a favore di quest'ultimo è uno degli obiettivi indicati dalla recente Conferenza nazionale dei trasporti e rappresenta al tempo stesso un obiettivo essenziale per l'attuazione degli impegni derivanti dal protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO₂ così come ribadito dalla recente delibera Cipe;

la decisione delle Poste andrebbe da questo punto di vista nella direzione opposta agli indirizzi generali del Governo —

quale valutazione esprima sugli intenti annunciati dall'amministratore delegato delle Poste e in che modo intenda operare per garantire la necessaria coerenza tra gli indirizzi del Governo ed i comportamenti di soggetti rilevanti quali le Poste italiane spa. (3-03340)

(28 gennaio 1999).

GALLETTI. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

da molti anni l'ente Poste italiane utilizza il trasporto ferroviario per recapitare posta e valori, avvalendosi di personale con la qualifica di messaggeri postali;

entro l'inizio di giugno 1997, tale modalità di trasporto dovrebbe essere soppressa, almeno per le città di minore importanza, come la città di Arezzo, dal momento che l'ente Poste ha ritenuto di servirsi del trasporto su strada per tali necessità;

il trasporto di merci e di persone effettuato su strada, anziché tramite ferrovia, delle merci dell'ente Poste appesantirà il traffico stradale con inevitabili conseguenze in termini di inquinamento atmosferico e di congestione, sottraendo al trasporto ferroviario un'utenza considerevole e diminuendo in tal modo la quantità di merci trasportate su ferrovia;

il trasporto su rotaia, producendo un minore impatto ambientale, andrebbe in-

centivato, anche mediante tariffe che scorraggino la scelta di sistemi di trasporto diversi —:

quali ragioni spingano l'ente Poste ad abbandonare l'utilizzo della ferrovia per il trasporto di posta e valori;

a quale mansione sarà adibito il personale che ha fino ad oggi svolto l'incarico di messaggero postale;

quali provvedimenti intendano adottare per frenare il calo di utenza del trasporto merci su rotaia a favore del più inquinante trasporto su strada. (3-04892)

(17 gennaio 2000)

(ex 5-02333 del 27 maggio 1997)

(Sezione 2 – Misure per la liberalizzazione del servizio di recapito postale)

B) Interrogazioni:

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 23 dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva Cee n. 97/67 sui servizi postali, predisposto dal Ministro interrogato, da sottoporre al prossimo Consiglio dei ministri, stabilisce al 31 dicembre del 2000 la validità delle concessioni postali che riguardano le agenzie di recapito e al 30 giugno del 1999 quelle riguardanti banche e assicurazioni, che dovranno avvalersi dei servizi esclusivi delle Poste spa e non potranno, perciò, più inoltrare in proprio la corrispondenza destinata ai rispettivi clienti;

tale decisione metterebbe seriamente a rischio l'esistenza di 67 agenzie di recapito postale privato presenti nelle maggiori città italiane, con conseguente perdita di occupazione e di servizi efficienti richiesti dal mercato;

i benefici previsti da tale operazione sarebbero irrilevanti a fronte dei costi in termini di disoccupati, mentre

l'unico risultato sarebbe quello di aumentare il monopolio delle Poste e l'eliminazione di quel poco di concorrenza che attualmente esiste —:

se non ritenga tale decisione affrettata ed irrilevante se paragonata alle condizioni in cui versano le Poste spa dopo la trasformazione in ente pubblico economico;

se non ritenga che la revoca delle concessioni ripristini un regime di monopolio assoluto delle Poste spa, in evidente contrasto con il processo di liberalizzazione previsto a livello comunitario.

(3-03647)

(25 marzo 1999).

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in Italia operano sin dal 1920 67 agenzie private di recapito concessionarie del servizio postale;

tali agenzie, che hanno oltre duemila dipendenti, si sono contraddistinte per la riconosciuta efficienza del servizio svolto;

recentemente con provvedimento del Ministro delle comunicazioni si è ritenuto dover ampliare il monopolio postale italiano, inglobando di fatto il servizio di recapito;

tale iniziativa del Governo è in contrasto con l'esigenza di recepire la direttiva comunitaria, con la quale si invitano i Governi europei ad ampliare il mercato attraverso il miglioramento delle qualità del servizio e la liberalizzazione dello stesso;

peraltro una recente ricerca dell'Università statale di Milano evidenzia, senza alcuna riserva mentale, la pessima efficienza delle Poste italiane, distanti anni luce da quelle francesi e nord-europee;

il provvedimento del Ministro delle comunicazioni, invece di ispirarsi all'esigenza di adeguarsi alle direttive europee e, con l'ampliamento del mercato, determi-

nare la creazione di nuovi posti di lavoro, sancisce la morte di ben 67 aziende con la perdita di duemila occupati;

inoltre parrebbe che il provvedimento non sia condiviso, se non osteggiato da altri Ministri —:

se non si intenda intervenire con sollecitudine per verificare la fondatezza di quanto assunto in premessa;

in particolare, se non sia il caso di accertare se il citato provvedimento sia destinato ad aggravare ulteriormente il già dissestato servizio postale;

se, infine, non sia opportuno, all'esito, assumere l'iniziativa di revocare la poco provvida decisione del Ministro interrogato e di adottare i conseguenti provvedimenti conformi alle più volte segnalate direttive della Comunità europea. (3-03688)

(7 aprile 1999).

(Sezione 3 — Esercizio del diritto di critica politica nelle competizioni elettorali)

C) Interrogazione:

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative ed europee in atto, taluni ambienti siciliani hanno inteso proporre, o per meglio dire imporre, una propria interpretazione sulla normativa della *par condicio*, di competenza dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni: si è tentato, in parte con successo, di imporre la censura al dibattito politico-elettorale televisivo. Attraverso diffide ad alcune emittenti televisive, taluni ambienti politici hanno preteso che le emittenti vietassero negli spazi di propaganda elettorale dei candidati ogni riferimento critico nei confronti degli altri competitori o delle altre forze politiche;

l'interpretazione che detti ambienti politici intendono far prevalere prevede esclusivamente spazi elettorali di carattere propositivo, limitati alla enunciazione dei propri punti programmatici con la tassativa esclusione di ogni possibilità di confronto tra i diversi contenuti, di valutazione critica dell'operato degli altri soggetti politici, di ogni prospettazione argomentativa che, attraverso la proposizione di notizie ed informazioni sullo stato dell'attività amministrativa e del dibattito politico, coinvolga comunque soggetti diversi dal candidato titolare dello spazio di propaganda;

risulta all'interrogante che l'emittente televisiva Teleacras di Agrigento abbia rifiutato uno spazio elettorale al candidato Giuseppe Arnone, in virtù del fatto che nello *spot* questi invitava gli elettori a leggere, senza peraltro scendere in ulteriori particolari, un'inchiesta del periodico Micromega sulle commistioni tra mafia e politica ad Agrigento; tale spazio è andato regolarmente in video presso altre emittenti locali, che lo hanno trovato conforme alla normativa;

una simile interpretazione deve ritenersi gravemente lesiva dei valori costituzionalmente garantiti della libertà di manifestazione del pensiero e, soprattutto, del diritto di critica politica, irrinunciabile per un sistema democratico come il nostro; la imprescindibile e fondamentale funzione di tale *species* della critica consiste, infatti, nel sensibilizzare i cittadini affinché, opportunamente informati, possano esercitare i diritti costituzionalmente garantiti per la partecipazione alla vita politica e sociale dello Stato;

d'altro canto la suprema magistratura ha sancito che l'esercizio di pubblica critica e di censura politica costituisce diritto che trova risalto come insostituibile garanzia di civiltà e di progresso sociale nei principi di libertà affermati nella Costituzione che si esplicano in relazione alle più disparate attività interessanti in largo senso lo svolgimento della vita politica e sociale;

i provvedimenti dell'Autorità non possono mai essere interpretati nel senso di conculcare i valori democratici garantiti al massimo livello nella Carta costituzionale; inoltre, tale tentativo di intendere la *par condicio* come strumento di censura del dibattito politico viene portato avanti proprio da quegli ambienti politici più coinvolti da pratiche di malcostume e di illegalità, tanto più quando questi profili hanno ricevuto riscontro e sanzione da parte di organismi amministrativi o giudiziari —:

se non si ritenga opportuna una iniziativa normativa idonea a chiarire l'intangibilità del diritto di critica politica nelle competizioni elettorali. (3-03932)

(16 giugno 1999).

(Sezione 4 — Ripresa delle trasmissioni dell'emittente televisiva « Rete Sole »)

D) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

l'impianto dell'emittente televisiva Rete Sole a Roma è situato in un'area (Parco Mellini, Monte Mario), interessata da una pluralità di impianti, molti dei quali di gran lunga più potenti dell'emittente in questione;

i rilevamenti dell'inquinamento elettromagnetico esistenti nella zona sono condotti con apparecchiature che forniscono spesso indicazioni profondamente discordi —:

se risultino le ragioni che hanno indotto il comune di Roma, in data 10 giugno 1998, a disporre l'interruzione di energia elettrica nei confronti dell'impianto dell'emittente televisiva Rete Sole, costringendola con ciò a sospendere le trasmissioni, con grave danno e pregiudizio per i lavoratori della struttura e per l'azienda nel suo complesso, stante anche il fatto che,

approfittando dell'assenza di Rete Sole, gran parte dei competitori sta nel frattempo aumentando la propria potenza di emissione, alterando così sensibilmente le condizioni di concorrenza.

(2-01219)

« Urbani ».

(22 giugno 1998).

(Sezione 5 — Provvedimenti a tutela delle emittenti televisive e radiofoniche titolari di concessioni provvisorie)

E) Interrogazione:

PISTELLI, CHIAVACCI, DOMENICI, GNAGA, MIGLIORI e TORTOLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della legge n. 223 del 1990 e dei provvedimenti successivi, parte delle emittenti radiofoniche locali toscane si premurarono di ottenere apposita concessione provvisoria per le frequenze radio utilizzate;

alcune delle emittenti che non ebbero la concessione presentarono ricorso al Tar ottenendo il provvedimento di sospensiva e proseguendo — in conseguenza — la propria attività di trasmissione;

tale situazione di disparità si è tradotta in una sconcertante violazione delle regole del mercato, dal momento che solo le emittenti radiofoniche locali titolari di concessione provvisoria hanno regolarmente e correttamente pagato la tassa di concessione governativa, hanno sostenuto oneri diretti (cioè hanno rispettato gli obblighi relativi ai notiziari e alle trasmissioni culturali) e indiretti (non hanno superato le soglie di affollamento pubblicitario);

il corretto rapporto con gli uffici del ministero ha comportato già in due riprese l'obbligo di mutamento della gamma delle frequenze di collegamento e dei relativi impianti con investimenti tecnologici assai rilevanti — le emittenti che non hanno

ottenuto la concessione non hanno mai mutato la loro gamma di frequenza — mentre si preannuncia un terzo spostamento di gamma per favorire i gestori di reti per la telefonia cellulare;

risulta che la Rai sta procedendo rapidamente all'acquisto di frequenze radio per l'allestimento della rete parlamentare;

risulta che in numerose occasioni essa abbia acquisito le frequenze ad un prezzo assai superiore alle disponibilità del mercato;

risulta che l'emittente pubblica abbia acquisito anche frequenze non date in concessione, premiando così la precedente violazione di regole e predisponendo le condizioni tecnico-politiche per una loro successiva sanatoria —:

se il Governo possa confermare le informazioni relative al comportamento della Rai in merito all'acquisizione delle frequenze radio, al valore di acquisto, alla selezione dei soggetti titolari;

quali misure il Governo intenda adottare, nel corso della discussione del disegno di legge 1138 attualmente all'esame del Senato, per tutelare — tramite l'adozione definitiva del piano delle frequenze e altri strumenti — la posizione delle emittenti titolari di concessione provvisoria.

(3-01926)

(9 febbraio 1998).

(Sezione 6 — Criteri di assegnazione dei giovani di leva)

F) Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della difesa, per sapere — premesso che:

i militari di leva, per una precisa disposizione di legge, debbono prestare servizio entro cento chilometri dalla sede di residenza, pur nel rispetto delle « esigenze di servizio »;

un uso strumentale e distorto del vincolo delle « esigenze di servizio », di per sé invocabile in via eccezionale, fa quasi totalmente disattendere questa norma, tanto da avvalorare la tesi d'una sussistenza solamente « propagandistica » di essa, generando, in tal modo, nei giovani aspettative inutili e sfiducia nelle istituzioni;

qualificati ufficiali superiori di Persomil (Direzione generale del personale militare), anche di fronte a richieste telefoniche di chiarimento, candidamente ed ironicamente ammettono infatti la natura « fasulla » di questa normativa, tanto che, anche in presenza di ricorsi al Tar, il generale Gaeta sarebbe stato incaricato (non è chiaro da chi) di proporre appello al Consiglio di Stato per stroncare sul nascere ogni richiesta fondata su giustizia ed equità, con conseguenze facilmente intuibili per l'immagine delle Forze armate;

l'applicazione di molteplici « artifici » ed « aggiustamenti » interpretativi della norma in parola (messe in nota, militari resi « disponibili », « perequazioni », aggregazioni, assegnazioni a segreterie particolari ed enti particolari, e via dicendo) consente, in realtà, di favorire i soliti raccomandati in danno della trasparenza amministrativa —:

alla luce di quanto esposto quali provvedimenti intenda assumere nei confronti di chi ha responsabilità di Persomil anche per il comportamento tenuto nei confronti della collettività, cui vengono fornite risposte in aperta violazione della norma che non è gestita con imparzialità, il che genera ulteriore sfiducia nelle istituzioni;

se intenda altresì proporre soluzioni più aderenti alle attese dei giovani verificando, specialmente nell'esercito, i criteri effettivamente utilizzati per le assegnazioni dei giovani di leva.

(2-01621)

« Tassone ».

(15 febbraio 1999).

(Sezione 7 – Invasione dello spazio aereo civile da parte di aerei da guerra)**G) Interrogazione:**

NARDINI e LENTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel pomeriggio del 9 aprile 1999 si è creata una situazione di estremo pericolo negli spazi aerei destinati alla navigazione civile, perché decine di aerei militari muniti di missili e bombe hanno invaso a quote basse lo spazio aereo nello stesso momento occupato da aerei civili, con grave pericolo, quindi, per la sicurezza dei voli;

l'apposito ente di controllo, avvisato dai controllori di volo, ha risposto: « non sappiamo a chi appartengano gli aerei in questione e comunque non possiamo farci nulla » —:

se risponda al vero quanto riferito in premessa;

cosa intenda fare perché lo spazio aereo civile non sia occupato da aerei da guerra;

se non ritenga sia utile una commissione d'inchiesta ministeriale per far luce sull'accaduto e sulla sicurezza dei voli civili a Brindisi e in tutto il territorio nazionale. (3-03747)

(21 aprile 1999).

(Sezione 8 – Sicurezza del territorio pugliese in relazione ad eventi bellici nei Balcani)**H) Interrogazione:**

VITALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

l'adesione dell'Italia alla Nato ha reso necessaria la partecipazione del nostro

Paese alle operazioni militari nel Kosovo sia direttamente, con personale militare, sia indirettamente, con la utilizzazione da parte degli alleati delle basi militari italiane;

la posizione geografica della Puglia, in rapporto ai luoghi oggetto dell'intervento militare, la rende direttamente interessata alla vicenda in considerazione di eventuali ritorsioni dell'esercito di Milosevic;

l'interrogante è venuto a conoscenza, in maniera occasionale, ma da fonti più che attendibili, che nella notte tra il 25 ed il 26 marzo 1999 dai territori serbi sarebbero stati lanciati due missili a lunga gittata in direzione della Puglia e che solo la provvidenziale intercettazione degli stessi da parte di una contraerea americana ha impedito che gli ordigni raggiungessero gli obiettivi;

la notizia in questione è perfettamente compatibile con la disposizione di chiusura degli aeroporti civili di Brindisi e Bari —:

se quanto venuto a conoscenza dell'interrogante risulti vero;

perché siano stati interdetti al traffico civile gli aeroporti di Brindisi e Bari;

quali reali pericoli incombano sul territorio e sulle popolazioni pugliesi e quali precauzioni e contromisure il Governo abbia adottato o intenda adottare.

(3-03684)

(6 aprile 1999).

(Sezione 9 – Esonero dal servizio di un sottufficiale dei carabinieri)**I) Interrogazione:**

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nella seduta del 3 marzo 1999 è stata presentata una interrogazione a risposta scritta destinata al Ministro della difesa (n. 4-22642) in ordine alla vicenda del

maresciallo dei carabinieri Augusto Candi, congedato dal servizio per « scarso rendimento » con effetto 28 agosto 1997;

all'interrogazione non è stato ad oggi fornito alcun riscontro;

in essa vi è un *excursus* delle vicende non del tutto chiare relative al Candi sino al momento dell'assunzione del provvedimento di esonero dal servizio;

dal momento della cessazione dal servizio a favore del Candi è stato erogato, sotto forma di acconto, il trattamento pensionistico;

l'interessato, non avendo ricevuto la pensione per il corrente mese, si è recato il 19 maggio 1999 presso la direzione del tesoro, sezione distaccata di via Nomentana a Roma, per un ovvio sollecito;

nell'occasione un funzionario della direzione del tesoro ha rappresentato al Candi che la sua pensione è stata revocata su comunicazione della legione carabinieri « Palermo » per insufficiente contribuzione;

tale notizia costituisce un ulteriore anello della poco trasparente gestione del « caso Candi » in quanto l'interessato legittimamente si aspettava di riscuotere una pensione consolidata da un biennio di erogazione;

la revoca, se di revoca si tratta, andava comunicata per tempo all'interessato, prima di lasciarlo inopinatamente senza l'unica fonte di sostegno, tanto più che si trova già al limite dell'indigenza;

la mancata comunicazione all'interessato pone il medesimo nelle condizioni di non poter assumere una qualsivoglia iniziativa a tutela delle sue aspettative e dei suoi diritti, trovandosi nelle condizioni di ignorare del tutto le motivazioni ufficiali e subendo così un ulteriore torto che lo porta all'exasperazione;

circa il sospetto di un comportamento persecutorio nei confronti del Candi è di tutta evidenza anche la circostanza che la buonuscita, dovuta sempre ed in ogni caso,

indipendentemente dai motivi a base della cessazione dal servizio, non è stata ancora corrisposta malgrado siano trascorsi quasi due anni —:

se sia a conoscenza dell'evoluzione negativa della vicenda;

se non ritenga di dover assumere ogni utile provvedimento affinché venga del tutto chiarita la situazione del trattamento economico da corrispondere al Candi e dallo stesso accettato nella forma di « acconto » nell'attesa di un'auspicabile riammissione in servizio;

se non ritenga di dover imporre agli uffici competenti di non dover privare il Candi della conoscenza della motivazione di ogni atto assunto che lo riguardi, nonché della continuità della riscossione degli acconti mensili a suo tempo disposti;

se intenda sollecitare i propri uffici affinché vengano forniti gli elementi di risposta alla precedente interrogazione n. 4-22642 del 3 marzo 1999;

se non ritenga sia maturo il tempo, dopo le risultanze dei richiedi, obiettivi accertamenti ispettivi, di decretare la riassunzione in servizio *ex tunc* del maresciallo carabiniere Augusto Candi per manifesta infondatezza del giudizio di « scarso rendimento » cui è seguito il congedo.

(3-03872)

(27 maggio 1999).

(Sezione 10 – Strutture delle forze armate italiane destinate all'esame delle segnalazioni relative ad « oggetti volanti non identificati »)

L) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

anche quest'anno, come del resto tutti gli anni nel periodo estivo, si moltiplicano gli avvistamenti dei « dischi volanti », o, più genericamente, dei cosiddetti « Ufo »;

il fenomeno, depurato da ogni impostazione semplificatrice, è da sempre all'attenzione delle forze armate di tutto il mondo, che dispongono di sezioni speciali per la raccolta delle segnalazioni e delle informazioni sugli oggetti non identificati;

il problema attiene evidentemente alla sicurezza del Paese —:

se esista, presso le forze armate italiane, una sezione o un dipartimento destinato all'analisi delle informazioni e delle segnalazioni degli oggetti non identificati e, in caso affermativo, se il detto ufficio collabori con gli analoghi uffici delle forze armate dei Paesi alleati.

(3-04078)

(20 luglio 1999).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1999, N. 481, RECANTE
MISURE URGENTI PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONE
DEI DETENUTI (6651)**

(A.C. 6651 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 481, recante misure urgenti per il servizio di traduzione dei detenuti.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Ai fini del potenziamento del parco automezzi del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, è autorizzata la spesa nel limite di lire 7.000 milioni per l'anno 1999.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-

nanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6651 - sezione 2)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

ritenuto che:

i servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti, per la loro importanza e delicatezza, devono costantemente svolgersi in perfette condizioni di funzionalità e di efficienza;

per assicurare dette condizioni, è indispensabile dotare il Corpo della polizia penitenziaria di un parco automezzi moderno ed adeguato;

occorre anche provvedere alla integrale copertura degli organici che in atto presentano numerose vacanze;

per sopperire alle crescenti esigenze si rende necessario potenziare in misura congrua le piante organiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

impegna il Governo

ad eliminare al più presto le carenze attualmente esistenti nelle dotazioni organiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e a potenziare con sollecitudine le relative piante, adeguandole alle accresciute esigenze della popolazione penitenziaria.

9/6651/1 Gazzilli, Saponara.

La Camera,

premesso che:

in Basilicata l'amministrazione penitenziaria soffre di gravi carenze, in termini di uomini e mezzi che ne ostacolano

il normale funzionamento, nonostante l'abnegazione ed il senso del dovere del personale in servizio;

la mancanza di personale, in particolare quello concernente la sezione femminile presso la casa circondariale di Potenza, determina gravi disagi, anche, nella organizzazione dei turni di lavoro, con pericolo per la sicurezza degli operatori e degli stessi detenuti;

i mezzi per la traduzione dei detenuti, nonché le apparecchiature tecniche in dotazione agli stessi, sono obsoleti e palesano evidenti lacune tecnologiche in considerazione, anche, della peculiarità orografica della regione Basilicata;

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti di potenziamento degli organici della polizia penitenziaria in Basilicata nonché dei mezzi a disposizione per la traduzione dei detenuti nell'interesse della funzionalità e della efficienza nello svolgimento dei compiti attribuiti alla amministrazione penitenziaria.

9/6651/2 Molinari.